



COMUNE DI MONGIANA

Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☐ ORIGINALE ☒ COPIA

SEDUTA :

☒ Pubblica ☐ Non Pubblica

N. 21

SESSIONE :

☐ Ordinaria ☒ Straordinaria ☐ Urgente

Data 23/12/2018

CONVOCAZIONE : ☒ 1°

☐ 2°

OGGETTO:

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 18.45, nella Casa Comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	Iorfida Bruno	X		8	Aloi Domenicantonio	X	
2	Rullo Rosamaria Elena	X		9	Angilletta Francesco	X	
3	Campese Giuseppe		X	10	Plati Bruno	X	
4	Pisano Domenico	X		11	Mammone Giovanna		X
5	Primerano Antonio		X				
6	Franzè Fernando	X					
7	Fazio Cosimo Biagio	X					

Presiede il Sig. IORFIDA Dott. Bruno, nella sua qualità di Sindaco.

Non partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Damiano MONTAGNESE

Partecipa alla seduta il Dott. Domenico Arena, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 8 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016";
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini della normativa in oggetto devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, previa verifica con i Responsabili dell'Area interessata;

PRESO ATTO che il Comune di Mongiana, con deliberazione C.C. n. 15 del 29/09/2017, ha proceduto alla revisione straordinaria delle società partecipate possedute al 23.09.2016;

RILEVATO che con la suddetta deliberazione si è stabilito di mantenere la partecipazione dello 0,8% del Comune nella società Asmenet Calabria dal momento che la stessa riveste i requisiti previsti dalla legge;

RITENUTO doveroso determinarsi per il mantenimento della partecipazione nell'Organismo sopra citato;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed i risultati dallo stesso contenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

nerseg CHE:

controllo della Corte di Cassazione, con il quale si è provveduto al necessario correttivo.

Il fatto è che, in base all'art. 21, l'art. 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto a:

a. DI DICHIARARE con voti favorevoli n. 6 e astenuti n. 2 (Mancini e Platì) resi per

altratti di mano il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MONGIANA

89823 - Provincia di Vibo Valentia

OGGETTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE:

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica e/o contabile esprime parere FAVOREVOLE;

Data, come l' originale

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to come l' originale

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

F.to Dott. Bruno IORFIDA



► Il Segretario Comunale

F.to Dott. Domenico ARENA

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data **10 8 APR 2019**



► Il Responsabile

F.to Francesco IENCO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data **10 8 APR 2019**



► Il Responsabile

F.to Francesco IENCO

È copia conforme all'originale.

Data **10 8 APR 2019**



► Il Responsabile

Dott. Andrea RIMEDIO